

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**A.C. 1117**

**Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

**Emendamento**

All'articolo 4, dopo il comma 3-*quater*, inserire il seguente:

«4. *quinquies*. Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, articolo 3, al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «*Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate all'attività di meccanico o elettrauto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, iscritte al registro delle imprese e ancora in attività possono dimostrare mediante la presentazione di un numero congruo di fatture di aver operato per tre anni negli ultimi cinque, sulle componenti complesse dei veicoli.*»

## **Motivazione**

### **PROROGA DISPOSIZIONI IN MATERIA REQUISITI PER L'ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE**

La proposta emendativa è volta a prevedere una proroga della dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali per le imprese già operanti nei settori di meccanica ed elettrauto.

La legge 11 dicembre 2012, n. 224 ha apportato significative modifiche all'attività di autoriparazione, unificando le due sezioni "meccanica motoristica" ed "elettrauto" nella nuova sezione denominata "meccatronica".

L'articolo 3 della legge n. 224/12 ha previsto per i due settori - meccanica ed elettrauto - un regime transitorio di salvaguardia di cinque anni, poi prorogato in dieci, per consentire a coloro che fossero già in attività di adeguare il requisito professionale alla nuova normativa.

In particolare, il titolare dell'impresa o il suo responsabile tecnico potevano regolarizzare la loro posizione frequentando un corso regionale di formazione professionale oppure dimostrando, alle Camere di commercio, di aver maturato la nuova qualifica di meccatronico con l'esperienza professionale documentando alla CCIAA, con un numero congruo di fatture, di aver operato per tre anni negli ultimi cinque, su determinate componenti dei veicoli.

Con l'art. 1, comma 1132, punto d) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge finanziaria 2018) è stata prorogata la possibilità, per le imprese attive e abilitate alle attività di meccanica motoristica o elettrauto di proseguire l'attività fino al 4 gennaio 2023.

Tale proroga ha soddisfatto solo parzialmente la richiesta delle imprese, in quanto non ha tenuto conto dell'esperienza professionale, penalizzando un discreto numero di imprese e neo-imprese, bensì solo dei corsi di formazione.

Questa modifica sta comportando diversi problemi alle imprese del settore, sia in termini di costi elevati dei corsi che di risorse lavorative impegnate: nel periodo transitorio, originariamente previsto di 5 anni, le imprese in attività nel settore meccanica motoristica o elettrauto hanno assunto dei dipendenti, che ora non possono più dimostrare l'esperienza professionale maturata, né tantomeno possono aprire un'attività in proprio.

Pertanto, per non penalizzare l'avvio di nuove imprese, è necessario prorogare la disciplina che consente agli operatori di dimostrare la propria professionalità acquisita negli anni fino al 2023.

## **Ricostruzione testo**

### **Legge 11 dicembre 2012, n. 224 articolo 3**

2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attività ((per i dieci anni)) successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. **Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate all'attività di meccanico o elettrauto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, iscritte al registro delle imprese e ancora in attività possono dimostrare mediante la presentazione di un numero congruo di fatture di aver operato per tre anni negli ultimi cinque, sulle componenti complesse dei veicoli.** In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.